

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1388 del 15/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ HERA SPA CON SEDE LEGALE IN VIA BERTI PICHAT N. 2/4 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA, VIA DIANA N. 40. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'ATTIVITÀ DI IMPIANTO LAVAGGIO AUTOMEZZI E CASSONETTI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI, AUTORIZZATA CON ATTO AUA N. 1667 DEL 31/05/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1370 del 14/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quindici MARZO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Fasc. SINADOC 30138/2016/fd.tc

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società HERA SPA con sede legale in via Berti Pichat n. 2/4 ed impianto nel Comune di FERRARA, VIA DIANA N. 40. Protocollo istanza del Suap Comune Ferrara n. 96104 del 29/08/2016. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di IMPIANTO LAVAGGIO AUTOMEZZI E CASSONETTI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI, autorizzata con atto AUA n. 1667 del 31/05/2016.

I L D I R I G E N T E

- Vista la domanda in data 07/10/2016, trasmessa Suap Comune Ferrara e assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 11/10/2016 con il n. 10738, della Società HERA SPA nella persona di SUSSI CARLO in qualità di Legale Rappresentante della ditta, con sede legale in via Berti Pichat n. 2/4 ed impianto nel Comune di FERRARA loc. CASSANA, VIA CESARE DIANA N.40, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una modifica sostanziale dell'attività esistente di IMPIANTO LAVAGGIO AUTOMEZZI E CASSONETTI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI, autorizzata con atto rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara n. 5590 del 23/09/2015;
- vista AUA n. 1667 del 31/05/2016, rilasciata alla ditta HERA spa di modifica dell'AUA sopramenzionata con relativa sostituzione della stessa, in quanto veniva inserita una emissione in atmosfera richiesta come adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale per le attività ricomprese nella D.G.R. n. 1769/2010 e di lavaggio mezzi aziendali;

- considerato che l'attuale richiesta di modifica sostanziale riguarda la sola matrice scarichi, in quanto viene inserita l'attività di lavaggio mezzi adibiti alla raccolta di rifiuti urbani e di cassonetti;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità

Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
 - DIgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95
- visti, altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- preso atto che, fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l' Autorizzazione Unica Ambientale n. 1667 del 31/05/2016;
- visto il parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara in data 02/02/2017, trasmesso dal SUAP con nota in data 08/03/2017, assunto al protocollo ARPAE di Ferrara il 09/03/2017 con il n. 2650, con cui esprime nulla osta per quanto di competenza con prescrizioni per quanto concerne il titolo abilitativo del rumore e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere HERA spa n. 8860 del 25/01/2017, in merito agli scarichi in pubblica fognatura;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione del procedimento;

- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- preso atto che con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- dato atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del Suap Comune Ferrara alla Società HERA SPA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Berti Pichat n. 2/4 ed impianto nel Comune di FERRARA, VIA DIANA N. 40, codice fiscale n. 04245520376 per l'esercizio dell'attività di SALDATURA – IMPIANTO LAVAGGIO AUTOMEZZI E CASSONETTI ADIBITI ALLA RACCOLTA RIFIUTI.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

- Gli scarichi delle acque industriali e assimilate alle domestiche autorizzati**, di tipologia di classe C consistente in acque di processo da impianto di lavaggio automezzi aziendali, mezzi di trasporto RSU e cassonetti, acque di 1° pioggia dilavamento piazzali da zone "gestione cassonetti", acque di 1° pioggia da zona rifornimento carburanti, reflui civili, acque meteoriche e di seconda pioggia, allacciati alla pubblica fognatura di tipo separato di via C. Diana, sono quelli indicati, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1", come:

S2 scarico finale acque di processo, acque di prima pioggia, reflui civili

S3 scarico finale reflui civili

S1, S4, S5 scarichi finali acque meteoriche.

- Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella allegata (scarico fognature acque nere), unita questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "2", e viene consentita una deroga ai seguenti parametri:

Ferro sino al limite di 17 mg/l;

BOD5 sino al limite di 1.500 mg/l;

3. ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria (unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1"):

PC1 pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzale area rifornimento carburanti;

PC2 pozzetto campionamento acque di processo da impianto lavaggio comprensive di acque di prima pioggia da zone gestione cassonetti.

4. Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, con particolare riferimento alla rete fognaria che deve corrispondere a quello rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1"
5. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
6. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
7. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA spa – distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
8. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento Sii.
9. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Struttura Operativa Territoriale di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.

Si precisa inoltre che:

La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Le interruzioni del servizio e le eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.

Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio idrico integrato.

HERA spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico, indicato al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Relativamente alla emissione **E1**, la Ditta **HERA S.P.A.** dovrà espletare le procedure previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011:

1. Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
2. Le lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

3. Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. Gli effluenti provenienti da **eventuali operazioni accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

5. Sono escluse dalla presente autorizzazione le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
6. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
7. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alla emissione derivante dalle operazioni di saldatura, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

L'autorizzazione **non può considerarsi valida**:

- in caso di emissioni di sostanze **cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene** o di **sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate**, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

- nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP, il seguente titolo abilitativo in materia ambientale:

- Autorizzazione Unica Ambientale n. 1667 del 31/05/2016 rilasciata da ARPAE Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al Suap Comune Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del Suap Comune Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al Suap Comune Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente
Il Responsabile della struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.